



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 16/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

SEZIONE 2

16/10/2013

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 632/02/13

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MUSCARA' | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VINCI | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LATORRE | ANGELA RAFFAELLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

16.10.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.10.2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16/13
depositato il 07/01/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420120005148543 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420120005148543 IRPEF-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ENNA

proposto dal ricorrente:
ANGELO

difeso da:
AUGUGLIARO MASSIMILIANO

altre parti coinvolte:
AG.RISCOSS. ENNA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:
GIUSEPPE

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZ.
Ferdinando De Francesco

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della sentenza n. 353/01/2012, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna e depositata in data 28.5.2012, relativa all'avviso di accertamento unificato n. TYU01T200965 per l'anno d'imposta 2005 e all'avviso di accertamento unificato n. TYU01T200966 per l'anno d'imposta 2006, l'Ufficio ha provveduto ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, le somme dovute risultanti dalla liquidazione della citata sentenza che rigettava il ricorso prodotto avverso i predetti avvisi di accertamento e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00.

In data 17.10.2012, il concessionario del servizio nazionale per la riscossione di Enna ha notificato la cartella di pagamento di che trattasi che è stata impugnata dal Sig. Angelo in data 19.12.2012 con ricorso con il quale è stata eccepita la violazione dell'art. 68 del D. Lgs. N. 546/92 in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. 472/97, la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di sottoscrizione, nonché l'illegittimità per violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/73.

Pertanto concludeva per l'accoglimento del ricorso, per la nullità dell'impugnata cartella di pagamento e per la condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 14.2.2013 l'Agenzia delle Entrate di Enna si costituiva in giudizio ed eccepiva:

- 1) in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali vizi relativi alla procedura esecutiva in quanto adempimento proprio del concessionario per la riscossione;
- 2) nel merito la legittimità dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, delle imposte e delle relative sanzioni, dovute in pendenza del giudizio ex art. 68, comma 1, anche con riferimento alle sanzioni irrogate e non soltanto con riguardo alle imposte.

Di conseguenza concludeva per il rigetto del ricorso, per la conferma dell'atto impugnato e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 3.6.2013, la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. di Enna, già SERIT SICILIA S.p.A., eccepiva:

- 1) il difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni relative all'operato dell'Ente impositore;
- 2) la legittimità della cartella di pagamento, sia con riguardo alla eccepita mancanza di sottoscrizione in quanto la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, sia con riguardo alla adozione del modello della cartella di pagamento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anziché dal Ministro competente come per legge e ciò in quanto tra le competenze dello stesso direttore rientrerebbero anche la determinazione del modello della cartella di pagamento, in base agli artt. 57, comma 1, art. 62., comma 1 e 2, e art. 68, comma 1, del D. Lgs. 300/99.

Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

All'udienza odierna del 16 ottobre 2013, la Commissione uditi i rappresentanti del ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate di Enna che concludevano riportandosi nelle rispettive posizioni in atti e constatato che nessuno è comparso per la Riscossione SICILIA S.p.A. di Enna, sentito il relatore, ha posto la controversia in decisione.

DIRITTO ED OSSERVAZIONI

La Commissione, osserva che la richiesta principale, nella presente controversia, riguarda la violazione dell'art. 68 del D. Lgs. N. 546/92 in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. 472/97 con riguardo alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in pendenza di giudizio, della sanzione, a seguito di emissione della sentenza della Commissione Tributaria di prima istanza (non essendo stata contestata, invece, l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito di sentenza di prime cure).

A tal proposito ritiene la Commissione che ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. N. 546/92, in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. N. 472/97, in pendenza di giudizio, è dovuta soltanto la riscossione, a titolo provvisorio, delle imposte liquidate con sentenza anche se non definitiva e non anche quella relativa alle sanzioni che potrà essere richiesta in pagamento soltanto in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva, anche perché la ratio della suddetta norma è quella di assicurare all'Erario, in caso di sentenza a favore dello stesso, l'incameramento di una percentuale di imposta provvisoriamente dovuta e non della relativa sanzione che sarà dovuta soltanto in esecuzione di sentenza divenuta definitiva.

Pertanto sotto tale profilo sostanziale il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento e la Commissione ritiene, pertanto, assorbite le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.

La Commissione ritiene, dunque, di accogliere il ricorso, di dichiarare dovute soltanto le imposte ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. N. 546/92 e di mandare all'Agenzia delle Entrate di Enna per la riliquidazione delle imposte dovute, escludendo la sanzione.

Per l'accoglimento del ricorso sulla errata iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, l'Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.

Compensa le spese nei confronti della RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. di Enna.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara dovute solo le imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 546/92 e manda all'Agenzia delle Entrate di Enna la riliquidazione, escludendo la sanzione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate di Enna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00.

Compensa le spese nei confronti della RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. Già serit Sicilia s.p.a. di Enna.

IL GIUDICE RELATORE

Salvatore Vinci


IL PRESIDENTE

Mario Muscarà
